



Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa

Strasburgo, 5 marzo 1996

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»);

Visto il Protocollo n. 11 alla Convenzione, che ristrutturava il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 (di seguito denominato «Protocollo n. 11 alla Convenzione») e che istituisce una Corte permanente europea dei diritti dell'uomo (di seguito denominata «la Corte») in sostituzione della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Visto inoltre l'articolo 51 della Convenzione che specifica che i giudici, durante l'esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti nell'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo;

Ricordando l'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa firmato a Parigi il 2 settembre 1949 (di seguito denominato «l'Accordo generale») e il suo Secondo, Quarto e Quinto Protocollo;

Considerando l'opportunità di un nuovo Protocollo all'Accordo generale per concedere privilegi e immunità ai giudici della Corte;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Oltre ai privilegi e alle immunità di cui all'articolo 18 dell'Accordo generale, i giudici, sia per quanto li riguarda sia per quanto riguarda i loro coniugi e figli minori, godono dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni accordati secondo il diritto internazionale ai rappresentanti diplomatici.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, il termine «giudici» designa indifferentemente i giudici eletti secondo l'articolo 22 della Convenzione e ogni giudice *ad hoc* designato da uno Stato interessato in virtù dell'articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione.

Articolo 3

Al fine di assicurare ai giudici una totale libertà di parola e una totale indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, i giudici continuano a beneficiare dell'immunità giurisdizionale per le parole, gli scritti o gli atti da essi emanati nell'adempimento delle loro funzioni anche dopo la conclusione del loro mandato.

Articolo 4

I privilegi e le immunità sono accordati ai giudici non a loro vantaggio personale, ma per garantire la totale indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte, riunita in assemblea plenaria, è la sola legittimata a pronunciare la revoca dell'immunità; essa ha non solo il diritto, ma anche il dovere di revocare l'immunità di un giudice in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità impedirebbe che giustizia sia fatta e in cui l'immunità può essere revocata senza pregiudicare lo scopo per il quale è accordata.

Articolo 5

- 1 Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 del presente Protocollo si applicano al cancelliere della Corte e a un vicecancelliere quando quest'ultimo funge da cancelliere e a condizione che gli Stati Parte alla Convenzione ne siano stati formalmente informati.
- 2 Le disposizioni dell'articolo 3 del presente Protocollo e dell'articolo 18 dell'Accordo generale si applicano a un vicecancelliere della Corte.
- 3 I privilegi e le immunità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono accordati a un cancelliere e a un vicecancelliere non a loro vantaggio personale, ma per garantire la totale indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte riunita in assemblea plenaria è la sola legittimata a pronunciare la revoca dell'immunità del proprio cancelliere e di un vicecancelliere; essa ha non solo il diritto, ma anche il dovere di revocare tale immunità in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità impedirebbe che giustizia sia fatta e in cui l'immunità può essere revocata senza pregiudicare lo scopo per il quale è accordata.
- 4 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa è abilitato a pronunciare, d'intesa con il Presidente della Corte, la revoca delle immunità degli altri membri dell'Ufficio di cancelleria, in conformità con le disposizioni dell'articolo 19 dell'Accordo generale tenendo debitamente conto delle considerazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 6

- 1 I documenti e gli incartamenti della Corte, dei giudici e dell'Ufficio di cancelleria sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività della Corte.
- 2 La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte, dei giudici e dell'Ufficio di cancelleria non possono essere trattenute o censurate.

Articolo 7

- 1 Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari dell'Accordo generale, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:
 - a firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
 - b firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

- 2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

- 1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui almeno tre Parti all'Accordo generale avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal presente Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 7, se a tale data sarà entrato in vigore il Protocollo n. 11 alla Convenzione oppure, in caso contrario, alla data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione.
- 2 Il presente Protocollo entra in vigore un mese dopo la data di firma o di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione per ogni Stato Parte all'Accordo generale che ulteriormente lo firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o che lo ratifica, lo accetta o lo approva.

Articolo 9

- 1 Ogni Stato può, al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o in ogni altro ulteriore momento, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che il presente Protocollo si applica a tutti i territori o a uno qualsiasi dei territori di cui esso cura le relazioni internazionali e ai quali la Convenzione e i Protocolli si applicano.
- 2 Il Protocollo si applica al territorio o ai territori designati nella notifica a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa ha ricevuto detta notifica.
- 3 Ogni dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 1 può essere ritirata o modificata per quanto concerne ogni territorio indicato nella stessa dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 10

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità degli articoli 8 e 9;
- d ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti parimenti fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.